

Rientro dei capitali. Le cause di esclusione della punibilità previste dalla legge 186/2014 non azzerano le misure di prevenzione

Rischio confisca sulla disclosure

Il provvedimento può riguardare i patrimoni di sospettati di mafia e di evasione fiscale

IL «VUOTO»

In presenza di violazioni senza esimente i pubblici ministeri potrebbero decidere le misure di prevenzione

Dario De Santis
Francesco Bomba

■ Tra gli effetti derivanti dall'attivazione della procedura prevista dalla legge 186 del 15 dicembre 2014 — che ha introdotto in Italia la voluntary disclosure diretta ad agevolare l'emersione dei capitali illecitamente detenuti all'estero — deve essere considerata anche la potenziale applicazione di misure di prevenzione patrimoniali da parte dell'Autorità giudiziaria. Infatti, in presenza di violazioni aventi natura penale, i pubblici ministeri potrebbero attivare la confisca degli importi oggetto della procedura.

Le cause di esclusione della punibilità previste dalla stessa legge nell'articolo 5-quinquies del decreto legge 167/1990, infatti, se garantiscono il contribuente dall'avvio di un procedimento penale, non consentono di escludere, tra l'altro, le misure di prevenzione contemplate dal Codice delle leggi antimafia di cui al Dlgs 159 del 2011.

Tali misure di prevenzione patrimoniali, in particolare, dal 2011 sono applicabili, oltre che ai soggetti indiziati di appartenere ad associazioni di stampo mafioso anche al cosiddetto pericoloso generico e quindi, tra gli altri, anche all'«evasore fiscale».

La confisca patrimoniale risulta essere particolarmente efficace nella misura in cui può essere applicata dall'autorità giudiziaria anche in assenza dell'accertamento di uno specifico reato (la Corte di cassazione nella sentenza 14044 del 25 marzo 2013 la definisce addirittura una misura «draconiana»).

Senza pretesa di esaustività, affidando al professionista che dovrà gestire la singola pratica di voluntary disclosure la valutazione del caso, non

si può non segnalare come, in definitiva, le cause di esclusione della punibilità introdotte dalla legge 186 del 2014 non contemplano analogo protezione dall'applicazione delle misure cautelari.

L'autodenuncia del contribuente integra di fatto i presupposti richiesti dal Codice antimafia per l'attivazione della confisca tra cui, in particolare, l'essere dedito all'evasione fiscale e la formazione illegittima del patrimonio.

La questione, peraltro, non è nuova in giurisprudenza; le misure di prevenzione patrimoniali hanno sempre «superato» i condoni fiscali. Si ricordi, ad esempio, l'orientamento espresso dalle Sezioni unite della Corte di cassazione secondo il quale «è escluso che un eventuale condono fiscale possa incidere sulla determinazione del giudicante in favore del proposto (alla misura di prevenzione patrimoniale).

Il cosiddetto condono tombale non sposta i termini della questione: ed infatti non rileva che a seguito del perfezionamento dell'iter amministrativo le somme di cui all'evasione fiscale entrino a far parte legittimamente del patrimonio del proposto, dal momento che l'illiceità originaria del comportamento con cui quest'ultimo se le era procurate continua a dispiegare i suoi effetti ai fini della confisca» (Si veda la sentenza delle Sezioni unite 29 maggio 2014 n. 13).

In conclusione, a seguito dell'approvazione del Codice delle leggi antimafia, la confisca di prevenzione può quindi trovare applicazione anche ai «presunti» evasori fiscali soprattutto nelle violazioni non «coperte» dalla disclosure, consentendo all'autorità giudiziaria di disporre di strumenti di tutela erariale che potrebbero sacrificare l'interesse alla voluntary disclosure e affievolirne le garanzie.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La giurisprudenza

01 | OLTRE I CONDONI

Le misure di prevenzione patrimoniali hanno sempre «superato» i condoni fiscali, come sottolinea l'orientamento espresso dalle Sezioni unite della Corte di cassazione

02 | LA PRONUNCIA

«È escluso che un eventuale condono fiscale possa incidere sulla determinazione del giudicante in favore del proposto (alla misura di prevenzione patrimoniale). Il cosiddetto condono tombale non sposta i termini della questione»: pronuncia Corte di cassazione delle Sezioni unite 29 maggio 2014 n.13

